



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 75
Operativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie n. 335.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 100/12.

Con la Legge n. 98/13, di conversione del D.L. n. 69/13, è stato modificato l'art. 202 C.d.S., prevedendo una riduzione del 30% dell'importo della sanzione dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, come meglio dettagliato con la circolare del Corpo n. 71/13.

Per effetto dell'entrata in vigore della norma su indicata, sono sorte problematiche interpretative legate all'accertamento di violazioni di norme diverse dal codice della strada, che fanno espresso rinvio a sanzioni del codice stesso. Ad esempio, il D.L.vo n. 42/04 ⁽¹⁾, all'art. 49, comma 2, prevede che *"Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1 (edifici e aree tutelate come beni culturali), e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione* La violazione della norma è sanzionata dall'art. 162 che prevede *"Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"* Analogamente il precetto contenuto nell'art. 153, comma 2 (divieto di affissione nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici), sanzionato dal successivo art. 168.

Nei casi in esame, nonché in tutte le altre analoghe ipotesi previste da diverse fonti normative, ove sia indicato un espresso rinvio alle sanzioni del Codice della Strada, tale rinvio è da intendersi, salvo diversamente stabilito, all'intera procedura sanzionatoria e, conseguentemente, anche a quanto disposto dall'art. 202 C.d.S.

Alla luce di quanto sopra, il paragrafo "pubblicità in località vincolate" di cui alla circolare n. 100/12 a pagina 12, è revocato ed integralmente sostituito da quello riportato in allegato.

Per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di iniziative pubblicitarie, esclusivamente sulla rete Intranet di PM alla voce **PRONTUARI / POLIZIA AMMINISTRATIVA / C.I.M.P.** è reperibile il relativo prontuario aggiornato.

ML/CC

Addì, 4 settembre 2013

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

ALLEGATO

(1) Recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*.

PUBBLICITA' IN LOCALITA' VINCOLATE

D. L.vo n. 42/04

Le ipotesi di pubblicità abusiva sugli edifici o nelle località vincolate sono disciplinate dal D.L.vo n. 42/04 che, con riferimento all'aspetto sanzionatorio, fa espresso richiamo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 C.d.S. e precisamente:

- artt. 49 e 162 per la pubblicità nelle località tutelate come beni culturali;
- artt. 153 e 168 per la pubblicità nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici.

Qualora, nelle suddette località venga accertata una iniziativa pubblicitaria abusiva, il verbale di accertamento della violazione (**mod. CS2**) dovrà contenere l'indicazione della norma violata del D.L.vo n. 42/04 con riferimento alla sanzione dell'art. 23 C.d.S. nonchè con l'indicazione dell'importo ridotto del 30% ai sensi dell'art. 202 C.d.S. **Ovviamente è da escludersi l'applicazione in concorso delle norme del C.d.S. e del D.L.vo n. 42/04.**

